

Ing. Giovanni Bassini
Presidente ALA
Associazione Laboratori Accreditati
c/o Biochem S.a.s.
Via G. Benini, 13
40069 Zola Predosa (BO)

Vs. mail: segretario@alaonline.it; coordinatore@alaonline.it

Vs. rif.:

Ns. rif.: DC2013UTN041

Milano, 2013-05-24

Oggetto: D. M. AMB n° 22 del 14/02/2013

Egregio ing. Bassini,

La ringraziamo, in primo luogo, per aver sollevato, già nell'Assemblea di ACCREDIA, lo scorso 15 maggio, i problemi legati alla norma citata in oggetto. Con la presente intendiamo fornire alcuni approfondimenti.

Iniziamo col dire che il decreto dello scorso febbraio dà attuazione ad alcuni articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd Testo Unico ambientale). Articoli, peraltro, oggetto di modifiche nel corso degli anni successivi. Anche perché, come è noto, il 12 dicembre 2008 è entrata in vigore la direttiva 2008/98/Ce sull' "end of waste", affrontando per la prima volta a livello comunitario la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste).

L'art. 6, comma 1 della Direttiva stabilisce quattro requisiti generali che un rifiuto deve soddisfare al termine dell'operazione di recupero per non essere più considerato tale.

In particolare il prodotto ricavato da un rifiuto deve:

- a) offrire un utilizzo comune per determinati scopi specifici;
- b) avere un mercato o una domanda;
- c) soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici cui è destinato e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
- d) non comportare con il suo utilizzo degli impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

La Direttiva ha quindi fissato solo dei principi generali, rimandando ad una fase successiva lo sviluppo di istruzioni operative. A questo scopo lo stesso art. 6 prevedeva che la Commissione sviluppasse criteri comunitari più specifici per l'end of waste (comma 2) quanto meno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili.

- Il Legislatore Comunitario ha così iniziato ad emettere dei Regolamenti specifici, prima per i Rottami ferrosi (Regolamento n. 333/2011), e poi per i Rottami di vetro (Regolamento n. 1179/2012), ed a breve ne seguiranno altri. Entrambi i regolamenti riportano indicazioni parziali e contraddittorie in tema di certificazione ed accreditamento, tanto che EA ha dovuto intervenire più volte presso la Dirigenza della Commissione Europea per ottenere chiarimenti e precisazioni. Accredia ha già emesso una circolare sull'argomento, concordata con le Associazioni degli Organismi di Certificazione, disponibile sul nostro sito. Lo stesso argomento verrà nuovamente discusso dall'Assemblea Generale di EA a fine mese.

- Il Legislatore Nazionale ha emesso invece il decreto 22 del 14 febbraio 2013, con riferimento a determinate tipologie di combustibili secondari (CSS - il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni). Questo combustibile secondario deve essere prodotto esclusivamente in impianti autorizzati e dotati di certificazione di qualità ambientale secondo la norma UNI EN 15358 (fino al 14 febbraio 2014, in alternativa, sono ammesse le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001) ovvero, in alternativa, di registrazione ai sensi della vigente disciplina comunitaria sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). La certificazione deve essere stata rilasciata da un ente accreditato, ma non viene espressamente riportato nel Decreto che l'OdC debba essere accreditato per la UNI EN 15358.

Con riferimento all'accREDITAMENTO ISO 17025, la stessa UNI EN 15358, al punto 7.6.3.1, raccomanda l'accREDITAMENTO del laboratorio interno.

Sulla base di quanto sopra, conveniamo con Lei che alcuni punti del decreto avrebbero potuto avere una formulazione più chiara. Soprattutto, che sarebbe stato preferibile introdurre richiami più puntuali all'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione ed alla necessità di ricorrere a prove effettuate presso laboratori accREDITATI.

Anche tenuto conto di ciò – e di quanto emergerà all'assemblea di EA, la prossima settimana – l'ente fornirà un'informativa sullo schema al Comitato di AccREDITAMENTO Ambiente il prossimo 11 Giugno, che, si ricorda, è presieduto da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente, e quindi al CdA, il prossimo 20 giugno.

È probabile che venga poi indetta una riunione con le Associazioni degli Organismi di certificazione e, se disponibile, con il Ministero dell'Ambiente, per valutare l'adozione di regole e criteri da adottare per l'accREDITAMENTO e certificazione in questo ambito.

In questa fase riteniamo che si debba intendere la UNI EN 15358 come uno schema collegato alla ISO 9001, che possa essere concesso con un procedimento semplificato per organismi già accREDITATI nel settore IAF 39 o 24.

Considerate le istanze da Voi presentate, sarà comunque nostra cura estendere l'invito anche alla Vs. Associazione, alla quale sin da ora chiediamo di farsi promotrice di iniziative di sensibilizzazione riguardanti norme nazionali non solo verso ACCREDIA, ma soprattutto verso le Amministrazioni Competenti.

RingraziandoVi ancora per le note da Voi presentate, Vi inviamo i nostri migliori saluti.


Filippo Trifiletti
Direttore Generale